



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”, che a decorrere dall'anno 2013 ha istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario (di seguito denominato “Fondo”);

VISTO l'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'articolo 27, comma 2, del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è ripartito il Fondo;

CONSIDERATO, altresì, che in applicazione del richiamato articolo 27, comma 2, lettere *a)* e *b)*, la ripartizione è effettuata:

a) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto dei costi *standard* di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle lettere *d)* ed *e)*, considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300 della legge 21 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale;

b) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alla lettera *d)* ed *e)*;

VISTO l'articolo 27, comma 2, lettera *c)*, che dispone una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché, nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *f)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere;

CONSIDERATO che la predetta riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023 e, in ogni caso, la medesima non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. Tale riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi del citato comma 2, è pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità;

VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, che, al comma 1, lettera a), punto 2), ha abrogato la lettera e) del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevedeva la destinazione di una quota delle risorse del Fondo, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflativa, dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico;

TENUTO CONTO, pertanto, che la ripartizione di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è effettuata al netto delle risorse oggetto di riduzione ai sensi della lettera c) del medesimo comma 2, nonché delle risorse destinate alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300 della legge 21 dicembre 2007, n. 244, sulla base di quanto stabilito dalla successiva lettera d);

VISTO l'articolo 27, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge, che prevede che *“ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019”*;

VISTO l'articolo 27, comma 2-ter, del medesimo decreto-legge, che prevede che, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto del Fondo non può determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del medesimo Fondo, per l'anno 2020, al netto delle variazioni, per ciascuna regione, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa di cui al citato comma 2-bis, nonché delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del comma 2, lettera c), del predetto articolo 2, ovvero dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

CONSIDERATO che il successivo comma 2-quater del medesimo articolo 27 dispone che, limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, il riparto del Fondo deve essere effettuato per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis dello stesso articolo, secondo le percentuali di riparto utilizzate per l'anno 2020;

CONSIDERATO che lo stesso comma 2-quater dispone che i criteri di ripartizione di cui alle lettere a) e b) del comma 2, del più volte richiamato articolo 27, si applicano alle risorse residue del Fondo risultanti dalla decurtazione dell'importo di euro 4.873.335.361,50;

CONSIDERATO che è in corso l'istruttoria per la predisposizione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previsto dall'articolo 27, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, con il quale sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del Fondo;

TENUTO CONTO che, in applicazione del medesimo comma 6 dell'articolo 27, il richiamato decreto per la determinazione degli indicatori dei livelli adeguati di servizio troverà applicazione a decorrere dall'anno 2026, per cui, per l'anno 2025 si provvede alla ripartizione del Fondo con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2, lettera a), ovvero con riferimento ai soli costi *standard*, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 2-quater;

CONSIDERATO che lo stanziamento a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è complessivamente pari a 5.345.754.000,00 euro per l'anno 2025;



VISTO l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, che ha modificato l'importo del Fondo da destinare alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ha previsto che *“per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, per l'implementazione e lo sviluppo della banca dati dell'Osservatorio, nonché per il conferimento degli incarichi di cui al comma 4, all'articolo 27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui”*;

TENUTO CONTO, pertanto, che lo stanziamento da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario, al netto della quota per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a euro 4.200.000,00, al netto della riduzione permanente di un milione di euro per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, ammonta a euro 5.341.554.000,00 per l'anno 2025;

VISTO l'articolo 10-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, che dispone *“misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta”* e ha previsto un incremento del Fondo per un importo pari a 1,2 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024 al fine di garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico;

CONSIDERATO che l'incremento del Fondo di cui al citato articolo 10-bis è vincolato a specifiche finalità, per cui lo stanziamento da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario, al netto di tale quota, ammonta a euro 5.340.354.000,00,00 per l'anno 2025;

VISTO l'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*, che ha previsto un incremento del Fondo per un importo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025 al fine di garantire alle persone con disabilità che presentano compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali e alle persone con patologie, anche non in possesso del certificato di riconoscimento della condizione di disabilità, il diritto di farsi accompagnare da un cane di assistenza sui mezzi di trasporto pubblico senza dover pagare alcun biglietto o sovrattassa per l'animale e il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico;

VISTO l'articolo 1, comma 730, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 concernente il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*, che ha previsto l'incremento del Fondo per un importo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2025, da ripartire proporzionalmente tra le Regioni che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 53 del 20 marzo 2025, registrato dalla Corte dei conti il 2 aprile 2025 al n. 1235, con il quale è stata concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione dell'80 per cento del Fondo, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, pari complessivamente a euro 4.272.283.200,00, al netto della quota di euro 4.200.000,00 destinata alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il decreto n. 157 del 28 marzo 2018, con il quale sono stati individuati i criteri per determinare i costi *standard* unitari di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO opportuno applicare i costi *standard* ai dati istruttori relativi all'esercizio 2023, in quanto in tale anno non si sono registrati effetti distorsivi sui costi dei servizi conseguenti all'evento epidemico da COVID-19;



CONSIDERATO che, in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettera a), i costi *standard* sono applicati “al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale” e che, a decorrere dall'esercizio 2024, i medesimi costi *standard* devono tenere conto dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale;

VISTA la documentazione istruttoria sulla cui base si è proceduto ad applicare il decreto n. 157 del 28 marzo 2018, considerando i dati acquisiti relativi alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria;

TENUTO CONTO, quindi, che il decreto n. 157 del 28 marzo 2018 è applicato per l'esercizio 2025 sulla base dei dati istruttori disponibili;

VISTA la nota n. 8910 del 15 ottobre 2025, con la quale l'Osservatorio ha trasmesso i dati relativi all'applicazione del decreto n. 157 del 28 marzo 2018, concernenti i costi *standard*;

VISTA la nota n. 8911 del 15 ottobre 2025, con la quale l'Osservatorio ha trasmesso i dati relativi all'applicazione dell'articolo 27, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

VISTA la nota n. 87602 del 27 ottobre 2025, con la quale l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha trasmesso i dati relativi all'applicazione dell'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

VISTA la nota n. 9463 del 28 ottobre 2025, della Direzione Generale del Trasporto Pubblico Locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativa all'applicazione dell'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 561 del 1° dicembre 2017, registrato dalla Corte dei conti il dicembre 2017 reg. n.1-4577, con il quale è stato ripartito il Fondo per l'esercizio 2017 e sono state determinate le quote da decurtare alle risorse assegnate alle Regioni Lazio, Umbria e Basilicata;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 537 del 7 dicembre 2018, registrato dalla Corte dei conti il 12 dicembre 2018 reg. n.1-3018, con il quale è stato ripartito il Fondo per l'esercizio 2018 ed è stato previsto all'articolo 5 che le quote da decurtare di cui sopra siano rateizzate in quote annuali per 8 anni a decorrere dal 2018;

VISTA l'intesa acquisita in Conferenza Unificata nella seduta del 27 novembre 2025;

DECRETA

Art. 1

(Riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario)

1. Per l'anno 2025 le risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono ripartite tra le Regioni a statuto ordinario, al fine di garantire il concorso finanziario agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, per un importo pari a 5.341.554.000,00 euro, al netto delle seguenti quote:

- a) 4.200.000,00 euro, quale quota destinata all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- b) riduzioni previste dall'articolo 27, comma 2, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché, nel caso di gare non conformi



alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1, ferme restando le correzioni apportate in applicazione dei successivi articoli 2 e 3, è effettuata secondo le modalità stabilite ai successivi commi 3, 4, 5 e 6, tenendo conto dei criteri previsti dall'articolo 27, commi 2-*quater* e 6, del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

3. La quota del Fondo pari a 4.873.335.361,50 euro è ripartita secondo gli importi di cui alla tabella 1, in base alle percentuali di riparto utilizzate per l'anno 2020.

TABELLA n. 1		
REGIONI	Percentuali di riparto	Riparto quota fondo 2025 con percentuali storiche
ABRUZZO	2,69%	131.079.613,26
BASILICATA	1,55%	75.529.145,19
CALABRIA	4,28%	208.557.897,68
CAMPANIA	11,07%	539.424.282,09
EMILIA ROMAGNA	7,38%	359.616.188,06
LAZIO	11,67%	568.661.370,55
LIGURIA	4,08%	198.812.201,53
LOMBARDIA	17,36%	845.926.426,11
MARCHE	2,17%	105.740.803,26
MOLISE	0,71%	34.597.221,34
PIEMONTE	9,83%	479.000.965,94
PUGLIA	8,09%	394.213.409,40
TOSCANA	8,83%	430.272.485,17
UMBRIA	2,03%	98.918.815,96
VENETO	8,27%	402.984.535,94
TOTALE	100,00%	4.873.335.361,50

4. La quota del Fondo pari a 347.018.638,50 euro è ripartita secondo gli importi di cui alla tabella 2, tenendo conto dei costi *standard* applicati al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale.

TABELLA n. 2			
REGIONI	Costi standard applicati a tutti servizi + Costo infrastruttura	Percentuali di riparto	Riparto quota aggiuntiva Fondo sulla base dei costi standard
ABRUZZO	238.127.859,60	2,3298%	8.084.764,45
BASILICATA	140.764.140,49	1,3772%	4.779.133,87
CALABRIA	295.696.899,19	2,8930%	10.039.311,59
CAMPANIA	910.479.956,61	8,9079%	30.912.031,89
EMILIA ROMAGNA	787.670.909,01	7,7064%	26.742.497,82
LAZIO	1.714.573.991,90	16,7749%	58.212.117,17
LIGURIA	448.341.366,35	4,3864%	15.221.798,69
LOMBARDIA	2.109.969.583,74	20,6434%	71.636.334,86
MARCHE	192.840.357,48	1,8867%	6.547.192,21
MOLISE	54.313.085,74	0,5314%	1.844.003,07
PIEMONTE	838.872.869,96	8,2073%	28.480.873,98
PUGLIA	574.471.357,10	5,6205%	19.504.083,29
TOSCANA	849.486.079,79	8,3111%	28.841.206,88
UMBRIA	173.858.947,75	1,7010%	5.902.747,55
VENETO	891.585.552,17	8,7230%	30.270.541,18
TOTALE	10.221.052.956,87	100,0000%	347.018.638,50



5. La quota del Fondo pari a 120 milioni di euro, quale incremento per l'anno 2025 disposto dall'articolo 1, comma 730, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ripartita secondo gli importi di cui alla tabella 3, tra le sole Regioni che, in applicazione del criterio dei costi *standard* di cui al comma 4, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020.

TABELLA n. 3						
REGIONI	Percentuali in base ai costi standard (A)	Percentuali storiche (B)	Differenza (A) - (B)	Percentuali Regioni con costi standard superiori alle quote storiche (A) > (B)	Percentuali Regioni riproporzionate	Riparto quota 120 milioni di euro
ABRUZZO	2,3298%	2,6897%	-0,3600%	-	-	0,00
BASILICATA	1,3772%	1,5498%	-0,1726%	-	-	0,00
CALABRIA	2,8930%	4,2796%	-1,3866%	-	-	0,00
CAMPANIA	8,9079%	11,0689%	-2,1610%	-	-	0,00
EMILIA ROMAGNA	7,7064%	7,3793%	0,3271%	7,7064%	13,2334%	15.880.084,61
LAZIO	16,7749%	11,6688%	5,1061%	16,7749%	28,8060%	34.567.202,81
LIGURIA	4,3864%	4,0796%	0,3069%	4,3864%	7,5324%	9.038.925,71
LOMBARDIA	20,6434%	17,3583%	3,2851%	20,6434%	35,4489%	42.538.698,75
MARCHE	1,8867%	2,1698%	-0,2831%	-	-	0,00
MOLISE	0,5314%	0,7099%	-0,1785%	-	-	0,00
PIEMONTE	8,2073%	9,8290%	-1,6217%	-	-	0,00
PUGLIA	5,6205%	8,0892%	-2,4687%	-	-	0,00
TOSCANA	8,3111%	8,8291%	-0,5180%	-	-	0,00
UMBRIA	1,7010%	2,0298%	-0,3288%	-	-	0,00
VENETO	8,7230%	8,2692%	0,4539%	8,7230%	14,9792%	17.975.088,13
TOTALE	100,0000%	100,0000%	0,00	58,2341%	100,0000%	120.000.000,00

6. La quota del Fondo pari a 1.200.000,00 euro, quale incremento disposto dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, è ripartita sulla base degli importi di cui alla tabella 4 ed è finalizzata a garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 312 del 11 dicembre 2024.



TABELLA n. 4		
REGIONI	Percentuali di riparto	Riparto quota fondo 2025 per mobilità ridotta
ABRUZZO	2,69%	32.276,77
BASILICATA	1,55%	18.598,14
CALABRIA	4,28%	51.354,86
CAMPANIA	11,07%	132.826,72
EMILIA ROMAGNA	7,38%	88.551,14
LAZIO	11,67%	140.026,00
LIGURIA	4,08%	48.955,10
LOMBARDIA	17,36%	208.299,17
MARCHE	2,17%	26.037,40
MOLISE	0,71%	8.519,15
PIEMONTE	9,83%	117.948,21
PUGLIA	8,09%	97.070,29
TOSCANA	8,83%	105.949,41
UMBRIA	2,03%	24.357,56
VENETO	8,27%	99.230,08
TOTALE	100,00%	1.200.000,00

Art. 2

(Effetti del pedaggio infrastrutture sul riparto del Fondo)

1. In applicazione dell'articolo 27, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, tenuto conto dei dati di cui all'allegato n. 1 di cui al presente decreto, la ripartizione di cui all'articolo 1, comma 4, è modificata secondo gli importi di cui alla tabella 5.
2. Ai fini del riparto di cui al comma 1, la compensazione tra i maggiori e i minori oneri sostenuti complessivamente dalle Regioni nel 2025 per l'adeguamento dei canoni per il pedaggio infrastrutture è effettuata, come specificato nell'allegato n. 1 di cui al presente decreto, ripartendo il maggior fabbisogno complessivo tra tutte le Regioni secondo la quota storica di accesso al Fondo di cui alla tabella 1.
3. La metodologia di cui al comma 2 trova applicazione per il solo anno 2025. A decorrere dall'anno 2026 si procederà, ove necessario sulla base di nuove istruttorie, alla definizione di ulteriori criteri ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.



TABELLA n. 5			
REGIONI	Riparto quota aggiuntiva Fondo sulla base dei costi standard applicati a tutti i servizi (a)	Compensazione tra maggiori e minori oneri 2024 (b)	Riparto quota aggiuntiva Fondo sulla base dei costi standard con variazione PIR 2024 (c)=(a)+(b)
ABRUZZO	8.084.764,45	1.704.099,11	9.788.863,57
BASILICATA	4.779.133,87	508.083,28	5.287.217,15
CALABRIA	10.039.311,59	1.307.731,50	11.347.043,08
CAMPANIA	30.912.031,89	-	21.493.945,10
EMILIA ROMAGNA	26.742.497,82	8.498.103,94	35.240.601,76
LAZIO	58.212.117,17	-	51.603.397,87
LIGURIA	15.221.798,69	-	13.049.373,34
LOMBARDIA	71.636.334,86	-	65.144.026,33
MARCHE	6.547.192,21	1.258.591,57	7.805.783,78
MOLISE	1.844.003,07	1.779.992,46	3.623.995,54
PIEMONTE	28.480.873,98	1.249.968,60	29.730.842,58
PUGLIA	19.504.083,29	1.983.858,89	21.487.942,18
TOSCANA	28.841.206,88	351.708,23	29.192.915,11
UMBRIA	5.902.747,55	1.938.511,33	7.841.258,89
VENETO	30.270.541,18	4.110.891,05	34.381.432,23
TOTALE	347.018.638,50	0,00	347.018.638,50

Art. 3

(Effetti dell'applicazione dell'articolo 27, comma 2, lettera c))

1. In applicazione dell'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per l'anno 2025, sulla base delle comunicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti, non sono presenti Regioni per le quali i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché, nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. Pertanto, le quote di cui all'articolo 2, comma 1, restano invariate, come indicato alla tabella 6.

TABELLA n. 6			
REGIONI	Riparto quota aggiuntiva Fondo sulla base dei costi standard con variazione PIR 2024 (a)	Riduzione ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera c) (b)	Riparto quota aggiuntiva Fondo sulla base dei costi standard con variazione PIR 2024 al netto riduzione lettera c) (c)=(a)-(b)
ABRUZZO	9.788.863,57		9.788.863,57
BASILICATA	5.287.217,15		5.287.217,15
CALABRIA	11.347.043,08		11.347.043,08
CAMPANIA	21.493.945,10		21.493.945,10
EMILIA ROMAGNA	35.240.601,76		35.240.601,76
LAZIO	51.603.397,87		51.603.397,87
LIGURIA	13.049.373,34		13.049.373,34
LOMBARDIA	65.144.026,33		65.144.026,33
MARCHE	7.805.783,78		7.805.783,78
MOLISE	3.623.995,54		3.623.995,54
PIEMONTE	29.730.842,58		29.730.842,58
PUGLIA	21.487.942,18		21.487.942,18
TOSCANA	29.192.915,11		29.192.915,11
UMBRIA	7.841.258,89		7.841.258,89
VENETO	34.381.432,23		34.381.432,23
TOTALE	347.018.638,50	0,00	347.018.638,50

Art. 4

(Ripartizione definitiva delle risorse stanziato sul Fondo)

1. In applicazione degli articoli 1, 2, 3 il Fondo, per un importo complessivo pari a euro 5.341.554.000,00, è ripartito secondo gli importi indicati nella tabella 7.



TABELLA n. 7					
REGIONI	Riparto quota fondo 2025 con percentuali storiche (a)	Riparto quota aggiuntiva Fondo sulla base dei costi standard con variazione PIR 2024 al netto riduzione lettera c) (b)	Riparto quota 120 milioni di euro (c)	Riparto quota fondo 2025 per mobilità ridotta (d)	Riparto complessivo del Fondo (e)= (a)+(b)+ (c)+(d)
ABRUZZO	131.079.613,26	9.788.863,57	-	32.276,77	140.900.753,60
BASILICATA	75.529.145,19	5.287.217,15	-	18.598,14	80.834.960,48
CALABRIA	208.557.897,68	11.347.043,08	-	51.354,86	219.956.295,63
CAMPANIA	539.424.282,09	21.493.945,10	-	132.826,72	561.051.053,91
EMILIA ROMAGNA	359.616.188,06	35.240.601,76	15.880.084,61	88.551,14	410.825.425,57
LAZIO	568.661.370,55	51.603.397,87	34.567.202,81	140.026,00	654.971.997,22
LIGURIA	198.812.201,53	13.049.373,34	9.038.925,71	48.955,10	220.949.455,69
LOMBARDIA	845.926.426,11	65.144.026,33	42.538.698,75	208.299,17	953.817.450,36
MARCHE	105.740.803,26	7.805.783,78	-	26.037,40	113.572.624,44
MOLISE	34.597.221,34	3.623.995,54	-	8.519,15	38.229.736,03
PIEMONTE	479.000.965,94	29.730.842,58	-	117.948,21	508.849.756,73
PUGLIA	394.213.409,40	21.487.942,18	-	97.070,29	415.798.421,88
TOSCANA	430.272.485,17	29.192.915,11	-	105.949,41	459.571.349,69
UMBRIA	98.918.815,96	7.841.258,89	-	24.357,56	106.784.432,41
VENETO	402.984.535,94	34.381.432,23	17.975.088,13	99.230,08	455.440.286,38
TOTALE	4.873.335.361,50	347.018.638,50	120.000.000,00	1.200.000,00	5.341.554.000,00

2. Il saldo da erogare alle Regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2025, a valere sul Fondo, è determinato secondo gli importi di cui alla tabella 8. Il saldo è ottenuto tenendo conto dei seguenti importi:

a) anticipazione dell'80 per cento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 53 del 20 marzo 2025, pari a 4.272.283.200,00 euro;

b) maggiore somma erogata alla Regione Molise in sede di riparto del Fondo per l'anno 2024, pari ad euro 822.287,20, recuperata in sede di assegnazione dell'anticipazione dell'80 per cento del Fondo per l'anno 2025, con conseguente compensazione in favore delle altre Regioni;

c) quote da decurtare alle risorse assegnate alle Regioni Lazio, Umbria e Basilicata in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 561 del 1° dicembre 2017, ed ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 537 del 7 dicembre 2018, che ha stabilito che le decurtazioni da applicare alle citate Regioni devono essere rateizzate in 8 rate a decorrere dall'anno 2018. Le decurtazioni sono redistribuite tra le Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017, con le medesime percentuali di cui all'articolo 1.

3. Gli importi di cui alla colonna h) della tabella 8 sono impegnati ed erogati in favore di ciascuna Regione con successivi provvedimenti dirigenziali.



TABELLA n. 8								
REGIONI	Riparto complessivo del Fondo (a)	Redistribuzione della quota recuperata dalla Regione Molise (b)	Riparto complessivo del Fondo con redistribuzione della quota recuperata dalla Regione Molise (c) = (a)+(b)	Anticipazione 80 per cento di cui al DM 53 del 2025 (d)	Totale saldo 20 per cento (e) = (c)-(d)	Importo decurtazione anno 2016 (Fondo TPL anno 2017) - 8 rata (f)	Quota 8 rata redistribuita (g)	Saldo da erogare (h) = (e)-(f)+(g)
ABRUZZO	140.900.753,60	22.275,45	140.923.029,06	114.935.202,24	25.987.826,81		149.176,07	26.137.002,89
BASILICATA	80.834.960,48	12.835,30	80.847.795,78	66.226.603,52	14.621.192,25	563.705,36	85.956,47	14.143.443,36
CALABRIA	219.956.295,63	35.441,99	219.991.737,61	182.870.879,40	37.120.858,21		237.350,78	37.358.208,99
CAMPANIA	561.051.053,91	91.668,88	561.142.722,78	472.986.129,67	88.156.593,11		613.895,58	88.770.488,69
EMILIA ROMAGNA	410.825.425,57	61.112,58	410.886.538,16	315.324.086,45	95.562.451,71		409.263,72	95.971.715,43
LAZIO	654.971.997,22	96.637,38	655.068.634,60	498.622.234,26	156.446.400,34	4.244.155,87	647.169,05	152.849.413,53
LIGURIA	220.949.455,69	33.785,82	220.983.241,51	174.325.511,21	46.657.730,30		226.259,62	46.883.989,92
LOMBARDIA	953.817.450,36	143.755,35	953.961.205,71	741.737.959,44	212.223.246,26		962.712,49	213.185.958,75
MARCHE	113.572.624,44	17.969,42	113.590.593,86	92.717.244,93	20.873.348,93		120.339,06	20.993.687,99
MOLISE	38.229.736,03	- 822.287,20	37.407.448,83	29.507.890,50	7.899.558,33		39.373,61	7.938.931,94
PIEMONTE	508.849.756,73	81.400,64	508.931.157,36	420.004.846,85	88.926.310,51		545.130,40	89.471.440,92
PUGLIA	415.798.421,88	66.991,98	415.865.413,85	345.660.143,54	70.205.270,31		448.637,33	70.653.907,64
TOSCANA	459.571.349,69	73.119,80	459.644.469,48	377.278.005,87	82.366.463,61		489.674,61	82.856.138,23
UMBRIA	106.784.432,41	16.810,10	106.801.242,51	86.735.487,19	20.065.755,32	738.272,19	112.575,25	19.440.058,38
VENETO	455.440.286,38	68.482,53	455.508.768,91	353.350.974,92	102.157.793,99		458.619,37	102.616.413,36
TOTALE	5.341.554.000,00	0,00	5.341.554.000,00	4.272.283.200,00	1.069.270.800,00	5.546.133,42	5.546.133,42	1.069.270.800,00

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE





ALLEGATO n. 1

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	VARIAZIONE (MAGGIORE/MINORE) ONERE PIR 2024	PERCENTUALI STORICHE DI RIPARTO DEL FONDO TPL	REDISTRIBUZIONE IN BASE ALLE PERCENTUALI STORICHE DI RIPARTO DEL FONDO TPL	COMPENSAZIONE TRA MAGGIORI/MINORI ONERI 2024	VARIAZIONI PIR 2025-2017
	(a)	(b)	(c)	(d) = (a) - (c)	(e)
ABRUZZO	1.708.990,40 €	2,69%	4.891,29 €	1.704.099,11 €	1.954.257,93 €
BASILICATA	510.901,68 €	1,55%	2.818,40 €	508.083,28 €	702.489,30 €
CALABRIA	1.315.513,91 €	4,28%	7.782,42 €	1.307.731,50 €	1.599.643,56 €
CAMPANIA	-9.397.957,96 €	11,07%	20.128,82 €	-9.418.086,79 €	-8.659.182,80 €
EMILIA-ROMAGNA	8.511.523,15 €	7,38%	13.419,22 €	8.498.103,94 €	9.882.345,03 €
LAZIO	-6.587.499,48 €	11,67%	21.219,82 €	-6.608.719,30 €	-5.221.066,58 €
LIGURIA	-2.165.006,60 €	4,08%	7.418,75 €	-2.172.425,35 €	-1.529.601,87 €
LOMBARDIA	-6.460.742,46 €	17,36%	31.566,07 €	-6.492.308,53 €	-3.695.343,05 €
MARCHE	1.262.537,33 €	2,17%	3.945,76 €	1.258.591,57 €	1.460.609,91 €
MOLISE	1.781.283,47 €	0,71%	1.291,01 €	1.779.992,46 €	1.974.736,75 €
PIEMONTE	1.267.842,71 €	9,83%	17.874,10 €	1.249.968,60 €	2.400.967,79 €
PUGLIA	1.998.569,11 €	8,09%	14.710,22 €	1.983.858,89 €	2.322.768,84 €
TOSCANA	367.764,01 €	8,83%	16.055,78 €	351.708,23 €	1.500.892,35 €
UMBRIA	1.942.202,53 €	2,03%	3.691,19 €	1.938.511,33 €	2.065.966,96 €
VENETO	4.125.928,58 €	8,27%	15.037,52 €	4.110.891,05 €	5.200.315,56 €
TOTALE	181.850,38 €	100,00%	181.850,38 €	0,00 €	11.959.799,68 €